

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

<b>APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CICLISMO SVOLTA NEL VELODROMO COMUNALE - GESTIONE SOCIETA' CICLISTICA BUSTO GAROLFO ASD FINO AL 31/12/2023</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>134</b>
	<i>Data</i>	<b>16/11/2021</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>47</b>

*L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO  
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CICLISMO SVOLTA NEL VELODROMO  
COMUNALE - GESTIONE SOCIETA' CICLISTICA BUSTO GAROLFO ASD FINO AL  
31/12/2023**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che la Società Ciclistica Busto Garolfo asd risulta attualmente concessionaria, per lo svolgimento dell'attività di promozione dello sport ciclismo del "Velodromo" del Centro Sportivo Comunale "R. Battaglia", in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/03/2016 per il periodo 2016-2021;

Dato atto che la convenzione sopra citata è stata sottoscritta in data 27/02/2017 con scadenza 31/12/2021;

Considerato che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Società ha subito delle perdite per effetto delle ripetute chiusure degli impianti disposte dal governo;

Vista la nota, prot. n. 21997/2021, con la quale il concessionario descrive le difficoltà dovute alla pandemia, presenta i piani economici e finanziari e richiede un prolungamento della concessione fino al 31/12/2024, al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

Dato atto che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia;
- l'Italia, come tutto il mondo, è stata colpita dalla grave epidemia e dalla conseguente crisi economica e sociale, dovendo affrontare un lungo periodo di lockdown delle attività, da marzo a inizio giugno 2020, con una modesta e parziale ripresa da giugno a settembre, fino ad una nuova progressiva limitazione delle attività a seguito della seconda ondata della diffusione del virus nell'autunno 2020 che perdura ancora oggi;

Atteso che per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi:

- la normativa statale e regionale varata per la gestione dell'emergenza ha di fatto annullato la possibilità della pratica sportiva organizzata, ponendo in oggettiva difficoltà tutte le gestioni;
- le norme che si sono susseguite nel corso del 2020 e del 2021 hanno stabilito per lunghi periodi il divieto di utilizzo degli impianti sportivi, fatte salve particolari condizioni per l'agonismo e per gli allenamenti, ed imposto, negli altri periodi di apertura, stringenti protocolli di sicurezza che hanno ridotto in modo significativo la presenza dei praticanti, con conseguente incidenza negativa sui bilanci dei gestori;
- la chiusura degli impianti sportivi ha comportato il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono rimaste a loro carico le spese fisse legate a canoni di concessione, tasse, utenze; i concessionari hanno inoltre continuato a svolgere attività di manutenzione e custodia dei beni affidati, garantendo la ripresa delle attività

sportive in sicurezza e le adeguate condizioni igienico-ambientali delle aree e dei locali, contribuendo direttamente al mantenimento del valore patrimoniale degli stessi;

Richiamate le misure contenute nei provvedimenti eccezionali adottati dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia:

- D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27, il cui art. 91 dispone : *“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*, norma che introduce un primo importante principio, che si declina nell'affermazione della non imputabilità del ritardo nell'adempimento di obbligazioni quando questo è conseguenza diretta degli effetti della pandemia;
  
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito in Legge 17/07/2020 n. 77, il cui art. 216 *“Disposizioni in tema di impianti sportivi”* recita: *“In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la **rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni**, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione”*;

Richiamato altresì l'art 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 - codice dei contratti - che prevede: *“ Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la **sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio**. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto ...”*;

Visto il D.L. 73 del 25/05/2021 convertito nella L. 106 del 23/07/2021;

Constatato dunque che i principi generali del codice dei contratti e le misure adottate dal Governo affermano la legittimità di accordi per la definizione di un piano di rientro;

**Visto, inoltre, l'art. 10 ter del Decreto Sostegni Bis che prevede la possibilità di prorogare fino al 31.12.2023 le concessioni di gestione di impianti sportivi comunali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che siano in attesa di rinnovo o scadute o in scadenza entro il 31.12.2021 al fine di consentire il riequilibrio economico finanziario delle stesse;**

Visto il D.L 52 del 22/04/2021 che prevede la possibilità di progressiva riapertura degli impianti sportivi e delle attività commerciali, in particolare all'art. 6 per gli impianti sportivi e natatori;

Valutato che l'Amministrazione Comunale ha considerato il prolungamento della concessione fino al **31/12/2023**, così come proposto dal concessionario come effettiva possibilità di sostegno, favorendo il rientro nell'equilibrio economico-finanziario, non essendo in grado economicamente e finanziariamente di intervenire con altre modifiche della concessione, che comportino contribuzioni dirette o indirette a favore del concessionario stesso;

Considerato il rispetto del contratto da parte del concessionario, la sua buona gestione e la soddisfazione dell'utenza per il servizio garantito dal medesimo;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'art. 16 “Attribuzioni della Giunta” del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/1/2017;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

## **DELIBERA**

- 1) Di accogliere per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'istanza avanzata dalla Società Ciclistica Busto Garolfo asd, demandando alla Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero la determinazione di prolungamento del contratto di concessione dell'impianto sportivo “Velodromo Comunale” di via Cellini, dal 31/12/2021 al **31/12/2023**, che diviene quindi la nuova scadenza del medesimo;
- 2) Di confermare tutte le obbligazioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 27/02/2017, in premessa citata;

- 3) Di demandare alla Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero l'adozione degli ulteriori atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 134 DEL 16/11/2021**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACINTO SARNELLI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **134** del **16/11/2021**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CICLISMO SVOLTA NEL VELODROMO COMUNALE - GESTIONE SOCIETA' CICLISTICA BUSTO GAROLFO ASD FINO AL 31/12/2023**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 11/11/2021

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa ROSELLA ROGORA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 11/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---